

CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - piazza A. Moro, 1 Telefono 0835 9019111 - Fax 0835 972114 Partita IVA 00111210779 www.policoro.gov.it

Prot. n. 21754 del <u>68.08.2018</u>

Ordinanza n. 5391

OGGETTO: DISCIPLINA ORARIO ATTIVITA' MUSICALI PRESSO IL LUNGOMARE FINO AL 31 AGOSTO 2018.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

durante la stagione estiva, numerose iniziative con finalità di svago, trattenimento e socializzazione per la cittadinanza sono organizzate su aree pubbliche o in locali all'aperto di pertinenza dei pubblici esercizi presso il lungomare di Policoro;

tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate o patrocinate dal Comune, rappresentano durante l'estate importanti momenti di incontro sia per i residenti che per i

turisti, e contribuiscono all'animazione ed alla valorizzazione del territorio comunale;

CONSIDERATO CHE:

se non adeguatamente disciplinate, in iniziative, le predette prevalentemente all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone anch'esso da tutelare e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;

occorre, da un lato consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività di intrattenimento organizzate dagli operatori del settore, e dall'altro tutelare la popolazione da prevedibili fenomeni, derivanti dall'inquinamento acustico prodotti dalle suddette attività, contemperando

gli interessi di rilevanza generale coinvolti;

in particolare, lo svolgimento di attività musicali all'esterno di esercizi pubblici ha comportato nelle zone del lido, in diverse occasioni, motivo di disturbo della quiete e disagio per i residenti,

particolarmente nelle ore serali e notturne;

RILEVATO che l'effettuazione di intrattenimenti pubblici, con musica dal vivo, amplificatori o altri mezzi sonori per la diffusione di musica, da svolgersi all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, necessitano di una delimitazione degli orari, per assicurare un accettabile limite alla emissioni sonore, tale da non pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/95 e D.P.R. n. 227/2011;

DATO ATTO che, nelle more dell'adozione del documento di classificazione acustica del territorio comunale, ai fini dell'individuazione dei limiti alle emissioni sonore, trova applicazione il D.P.C.M. del 14/11/1997;

RAVVISATA la necessità di disporre in merito agli orari delle manifestazioni musicali, che si svolgono presso gli esercizi pubblici lungo il litorale marittimo locale, ed alle modalità di applicazione della disciplina di cui al citato D.P.R. n. 227/2011;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

VISTI gli artt. 68, 69 e 86 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);

VISTA la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

VISTO il decreto attuativo, approvato con il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, che all'art. 4 disciplina la semplificazione in materia di impatto acustico delle attività economiche, prevedendo per i ristoranti, pizzerie, trattorie, sale gioco, bar, stabilimenti balneari, ecc. che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che superino i limiti di rumore stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, ai sensi dell'art.8, comma 2, della legge 26/10/1995, n. 447; ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore si può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di

DATO ATTO che le esigenze di celerità del procedimento non consentono di osservare le formalità previste dall'art. 7 della legge n. 241/1990;

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215;

VISTA la legge 21/11/1981, n. 689;

VISTI gli artt. 650 e 659 c.p.;

VISTO lo Statuto comunale;

Dato atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa del presente atto;

Dalla data odierna e fino al 31 agosto 2018, tutte le attività musicali o, comunque, rumorose, svolte presso il litorale marittimo locale, nell'ambito di manifestazioni, trattenimenti e spettacoli pubblici, con o senza somministrazione di alimenti e bevande, devono cessare improrogabilmente alle ore 4:00 a.m..

Fino al suddetto limite di orario le attività musicali e/o rumorose di che trattasi dovranno comunque essere svolte nel rispetto delle soglie di intensità sonore e delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico stabilite dalla legge n. 447/1995 e dal D.P.R. n. 227/2011, significando che l'esercente dovrà munirsi della occorrente documentazione prevista per legge ed adottare tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone.

La presente ordinanza dovrà essere applicata anche a tutti gli spettacoli ed intrattenimenti pubblici già autorizzati.

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla legge 447/95 e dalla presente ordinanza, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative;

a) il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.174,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico, e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o assenso, o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza;

b) il pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di

emissione e dei valori previsti dalla legge 447/95;

c) in ogni caso, fatte salve specifiche disposizioni di legge, chiunque violi le prescrizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 25,00 a € 500,00 in relazione al disposto dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 16 della L. 689/81.

AVVERTE

Che il presente provvedimento regolamenta le emissioni sonore sul litorale marittimo locale e non esonera i destinatari dell'ordinanza dall'acquisizione e/o produzione di titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.

Che la presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on- line del Comune.

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare la scrupolosa osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Copia della presente viene inviata e/o notificata:

- per la pubblicazione all'Albo Pretorio-online al Messo comunale;

- alla Stazione Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Commissariato di P.S., al Comando di Polizia Locale, all'ufficio SUAP.

Dalla Residenza Municipale, li 8 agosto 2018

Parere di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Policoro, 8 agosto 2018

Il Dirigente a.i. del IV Settore Dott, Gaetano RINALDI

Parere di regolarità contabile

Il presente atto necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Policoro, 8 agosto 2018

Il Dirigente del II Serte Dott. Ivano VITAL

KLUD